2026

Decreto-Legge 8 ottobre 2026, n. 177

CISAMBIENTE
CONFINDUSTRIA

PROPOSTE EMENDATIVE

CISAMBIENTE CONFINDUSTRIA |Viale Pasteur 6, 00144, Roma

Premessa

CISAMBIENTE nell'ambito dell'esame parlamentare del Decreto-Legge 8 ottobre 2026, n. 177, recante disposizioni urgenti in materia ambientale, vuole contribuire al percorso di conversione in legge del provvedimento attraverso un insieme organico di proposte emendative finalizzate a rafforzarne l'efficacia, la coerenza normativa e la concreta applicabilità da parte delle imprese operanti nel settore della gestione, del trattamento, del recupero e del riciclaggio dei rifiuti.

L'Associazione esprime un orientamento complessivamente favorevole rispetto agli obiettivi di semplificazione amministrativa, accelerazione dei procedimenti ambientali, promozione dell'economia circolare e valorizzazione delle risorse contenute nei rifiuti che caratterizzano il provvedimento.

In particolare, va evidenziato che la Nostra Associazione ha dato una rilevante attenzione all'utilizzo industriale del CSS prodotto dai rifiuti non riciclabili facendosi promotore di numerosi interventi normativi finalizzati ad introdurre strumenti di semplificazione per valorizzare nel sistema industriale il Combustibile Solido Secondario non più rifiuto.

Si ritiene, tuttavia, necessario intervenire su alcune disposizioni per superare criticità applicative, prevenire incertezze interpretative e assicurare un adeguato equilibrio tra tutela ambientale, continuità delle attività industriali, concorrenza e sostenibilità economica degli investimenti.

Le proposte formulate muovono dalla consapevolezza che il settore industriale della gestione dei rifiuti costituisce un'infrastruttura essenziale per il raggiungimento degli obiettivi nazionali ed europei di economia circolare, decarbonizzazione e autonomia strategica nell'approvvigionamento delle materie prime seconde. La capacità del sistema di conseguire tali obiettivi dipende non soltanto dall'introduzione di procedure più snelle, ma anche dalla disponibilità di un quadro regolatorio stabile, omogeneo sul territorio nazionale e coerente con le effettive caratteristiche tecniche e operative degli impianti.

In questa prospettiva, la semplificazione non deve tradursi in un indebolimento delle garanzie ambientali, così come la tutela ambientale non può essere perseguita attraverso adempimenti ridondanti, interpretazioni restrittive o incertezze amministrative che limitino ingiustificatamente la capacità operativa delle imprese autorizzate.

Gli interventi emendativi proposti si sviluppano pertanto lungo alcune direttrici prioritarie: certezza dei procedimenti autorizzativi, rafforzamento delle garanzie ambientali, neutralità concorrenziale, continuità delle filiere industriali del recupero, accelerazione delle bonifiche e tutela delle capacità nazionali di riciclaggio:

A) Semplificazione dell'utilizzo del Combustibile Solido Secondario (CSS) nei processi industriali – Articolo 4, comma 2: inserimento comma 2 bis.

Si propone di rendere effettivamente operativa la procedura semplificata per la sostituzione dei combustibili tradizionali con CSS-combustibile.

La proposta prevede inoltre una disciplina che estende l'impiego del CSS-combustibile agli impianti cogenerativi integrati nei siti industriali, con potenza termica nominale pari o superiore a 5 MW e inferiore a 50 MW, soggetti ad AIA per categorie IPPC diverse dalle categorie 1.1 e 5.2, nel rispetto dei requisiti del D.M. n. 22 del 2013. La misura sostiene l'autoproduzione, l'efficienza energetica e la valorizzazione di prossimità delle frazioni residuali non riciclabili.

B) Disciplina del deposito temporaneo e del riutilizzo delle terre e rocce da scavo – Articolo 4, comma 1, lettera b).

Con riferimento all'innalzamento dei quantitativi ammessi in deposito temporaneo e alla semplificazione del riutilizzo nei cantieri puntuali, si propone di introdurre garanzie aggiuntive di controllo e tracciabilità.

In particolare, viene previsto un limite massimo di sei mesi per il deposito, accompagnato da obblighi di comunicazione alle agenzie ambientali al superamento di determinate soglie quantitative e da adeguate misure di contenimento. Per i piccoli cantieri è proposta una dichiarazione attestante l'effettivo riutilizzo in sito. L'obiettivo è evitare che la semplificazione possa favorire accumuli prolungati e non adeguatamente controllati, tutelando le matrici ambientali e assicurando condizioni concorrenziali equilibrate rispetto agli impianti autorizzati di trattamento e recupero.

C) Trasparenza, neutralità concorrenziale e prevenzione dei conflitti di interesse nei consorzi di filiera – Articolo 4, comma 1, lettera a).

Va rafforzata la disciplina della governance dei sistemi di responsabilità estesa del produttore, evitando che gli obblighi di astensione e le limitazioni decisionali siano applicati in maniera asimmetrica ai soli rappresentanti delle imprese di raccolta, trattamento e riciclaggio.

La proposta prevede regole uniformi di separazione funzionale e prevenzione dei conflitti di interesse, applicabili anche ai rappresentanti dei produttori e utilizzatori che detengano partecipazioni in operatori della filiera, nonché procedure concorrenziali, trasparenti e non discriminatorie per l'assegnazione dei materiali destinati al recupero. La finalità è garantire un accesso equo ai flussi di rifiuti recuperabili, valorizzare gli operatori industriali qualificati e prevenire concentrazioni o distorsioni del mercato che possano penalizzare le imprese indipendenti.

D) Deposito temporaneo dei rifiuti derivanti dalle attività di trattamento e recupero – Articolo 4, comma 1, nuova lettera b-bis).

Una delle proposte di particolare rilevanza industriale riguarda il riconoscimento espresso dell'applicabilità dell'articolo 185-bis del D.Lgs. 152/2006 ai rifiuti prodotti dalle operazioni di trattamento e recupero all'interno degli impianti autorizzati.

L'intervento intende superare le incertezze interpretative relative alla posizione del cosiddetto nuovo produttore e alla gestione dei residui derivanti dalle lavorazioni, che possono determinare saturazione delle capacità di deposito, limitazioni dei quantitativi trattabili e rischi di contestazioni sanzionatorie. La proposta, accompagnata dalla previsione di aree dedicate, separate e identificabili, persegue l'obiettivo di assicurare continuità operativa agli impianti, certezza giuridica e piena tracciabilità dei rifiuti, evitando che rigidità interpretative compromettano la capacità industriale di riciclo.

E) Accelerazione dei procedimenti di bonifica, individuazione dei responsabili della contaminazione e disciplina transitoria – Articolo 5.

Si condivide l'obiettivo di ridurre i tempi dei procedimenti di individuazione dei responsabili della contaminazione, ma ritiene necessario accompagnare i nuovi termini procedimentali con strumenti che ne assicurino l'effettiva applicazione.

Le proposte prevedono la definizione degli effetti del decorso del termine di centocinquanta giorni, misure per favorire gli interventi di bonifica e riconversione produttiva da parte dei proprietari non responsabili, nonché meccanismi di copertura delle spese tecniche sostenute dalle agenzie ambientali nell'esercizio delle funzioni di accertamento e dei poteri sostitutivi. È inoltre proposta una specifica disciplina transitoria per i procedimenti già avviati, unitamente all'applicazione delle modifiche relative ai parametri ferro e manganese nelle concentrazioni

soglia di contaminazione. L'obiettivo è rendere concretamente efficace l'accelerazione amministrativa, evitare la paralisi dei procedimenti pendenti e favorire il recupero ambientale e produttivo delle aree contaminate, garantendo certezza agli operatori e alle amministrazioni competenti.

F) Prevenzione dell'abbandono dei rifiuti, campagne di sensibilizzazione e conformità ambientale dei prodotti – Articoli 6 e 12.

Si propone di integrare le misure di sensibilizzazione contro l'abbandono dei rifiuti, con particolare riferimento ai mozziconi di prodotti da fumo, con specifici requisiti di sostenibilità ambientale dei contenitori e dei materiali distribuiti nell'ambito delle campagne informative. Si propone, inoltre, di rafforzare i requisiti di conformità e certificazione dei sacchi e dei manufatti destinati alla raccolta dei rifiuti, valorizzando i criteri ambientali minimi, la tracciabilità dei prodotti e il ricorso a certificazioni rilasciate da organismi accreditati. La finalità è assicurare che le iniziative di prevenzione siano coerenti con i principi dell'economia circolare, contrastare l'immissione sul mercato di prodotti non conformi e valorizzare le filiere industriali che investono nella qualità ambientale dei materiali.

G) Disciplina End of Waste per la frazione organica e valorizzazione del compost – Articolo 4, comma 1.

Si ritiene necessario proporre un intervento di coordinamento tra l'articolo 184-ter del D.Lgs. 152/2006 e il D.Lgs. 75/2010, al fine di riconoscere espressamente la disciplina nazionale sui fertilizzanti quale riferimento per la cessazione della qualifica di rifiuto del compost conforme ai requisiti previsti. La proposta mira a superare le difformità interpretative e autorizzative che possono determinarsi nell'applicazione della disciplina End of Waste agli impianti di trattamento della frazione organica, assicurando criteri omogenei di qualificazione del prodotto su tutto il territorio nazionale. L'intervento assume particolare rilevanza per il consolidamento della filiera industriale del recupero della frazione organica, la valorizzazione agronomica del compost e la certezza degli investimenti nel settore del trattamento biologico dei rifiuti.

H) Rafforzamento della tutela ambientale nelle spedizioni transfrontaliere delle batterie al piombo esauste e salvaguardia della filiera industriale nazionale del riciclaggio - articolo 4-bis.

Una specifica proposta emendativa riguarda la gestione dei flussi transfrontalieri delle batterie al piombo esauste, con l'obiettivo di rafforzare la tutela ambientale, assicurare la tracciabilità delle operazioni di recupero e preservare la competitività della filiera industriale del riciclaggio.

L'intervento propone di rendere più efficaci e omogenei i controlli sulle spedizioni, attraverso la verifica degli impianti di destinazione, delle operazioni intermedie e finali di recupero e della conformità ai requisiti ambientali previsti dalla disciplina europea. Si prevede inoltre l'adozione di indirizzi tecnici uniformi per l'esercizio dei poteri di obiezione motivata previsti dal Regolamento (UE) 2024/1157.

Particolare attenzione viene riservata al monitoraggio dei flussi di batterie esauste, della capacità nazionale di trattamento e dei quantitativi di materiali effettivamente recuperati, nonché alla promozione di accordi volontari di filiera e di criteri di premialità ambientale nei rapporti contrattuali dei sistemi di responsabilità estesa del produttore. La proposta risponde all'esigenza di salvaguardare un comparto industriale strategico per il recupero del piombo secondario e di altri metalli, tra cui l'antimonio, riconosciuto come materia prima critica dall'Unione europea.

L'obiettivo non è introdurre limitazioni generalizzate alla libera circolazione dei rifiuti o forme di protezionismo industriale, bensì assicurare condizioni di concorrenza fondate sull'effettiva qualità ambientale dei processi di riciclaggio, prevenire fenomeni di dumping ambientale e favorire la stabilità degli approvvigionamenti necessari al funzionamento degli impianti nazionali.

l) Promozione della bioeconomia circolare, valorizzazione dei sottoprodotti e simbiosi industriale – Nuovo articolo 4-ter.

La proposta introduce una definizione normativa di bioeconomia circolare e promuove l'integrazione tra filiere agroindustriali, manifatturiere ed energetiche, favorendo l'impiego efficiente delle risorse biologiche rinnovabili e la trasformazione dei residui produttivi in prodotti a valore aggiunto.

In particolare, si prevede la valorizzazione dei residui delle attività agroindustriali e dei processi produttivi che utilizzano esclusivamente biomasse, purché qualificabili come sottoprodotti ai sensi dell'articolo 184-bis del D.Lgs. 152/2006, per la produzione di fertilizzanti e per l'alimentazione degli impianti di biogas e biometano. È inoltre contemplata l'utilizzazione

agronomica del digestato nel rispetto delle prescrizioni applicabili. Completano l'intervento la previsione di codici ATECO dedicati e l'avvio di un programma sperimentale nazionale per valorizzare i prodotti della bioeconomia circolare, compresi gli imballaggi. La misura assume rilevanza strategica per la prevenzione dei rifiuti, la simbiosi industriale, la competitività delle imprese e la decarbonizzazione delle filiere produttive.

....

Le proposte emendative innanzi illustrate, formulate dalla Nostra Associazione sono finalizzate in sede di conversione in legge del Decreto-Legge n. 177/2026, a coniugare le esigenze di semplificazione e accelerazione amministrativa con quelle di tutela ambientale, sviluppo industriale e certezza del diritto.

L'Associazione ritiene che il rafforzamento dell'economia circolare richieda un approccio normativo che riconosca pienamente il ruolo delle imprese del trattamento e del riciclaggio quali soggetti industriali essenziali per il funzionamento delle filiere produttive, per la riduzione del ricorso allo smaltimento e per la valorizzazione delle risorse recuperabili.

In tale contesto, assume particolare importanza il superamento delle disomogeneità applicative tra territori, delle incertezze autorizzative e delle rigidità interpretative che possono determinare un utilizzo inefficiente delle capacità impiantistiche esistenti, ostacolare nuovi investimenti e compromettere la competitività delle imprese.

Il principio ispiratore delle proposte è che la tutela dell'ambiente e lo sviluppo industriale dell'economia circolare non rappresentano obiettivi contrapposti, ma componenti inscindibili di una medesima strategia di sostenibilità.

Un sistema normativo efficace deve pertanto garantire regole chiare, controlli proporzionati, procedure certe e condizioni concorrenziali trasparenti, premiando gli operatori che investono nell'innovazione tecnologica, nella qualità dei processi di trattamento, nella sicurezza ambientale e nel recupero delle materie prime seconde.

CISAMBIENTE auspica, pertanto, che nell'ambito dell'iter parlamentare di conversione possano trovare accoglimento le proposte formulate, nella convinzione che esse rappresentino un contributo concreto al miglioramento del provvedimento e al consolidamento di una filiera nazionale della gestione e del riciclaggio dei rifiuti moderna,

competitiva e pienamente coerente con gli obiettivi ambientali e industriali dell'Unione europea.

Riportiamo di seguito il testo integrale delle proposte emendative innanzi illustrate:

PROPOSTA N. 1

Articolo 4, inserimento comma 2 bis: Disciplina procedurale per l'impiego del Combustibile Solido Secondario (CSS) nei cicli industriali ad alto consumo energetico

Testo dell'emendamento

All'articolo 4, dopo il comma 2, inserire il comma 2-bis con il seguente testo:

"Al fine di favorire gli obiettivi dell'Unione europea in materia di decarbonizzazione e la valorizzazione energetica delle frazioni residuali dei rifiuti non più idonee al recupero di materia, in deroga all'articolo 3, comma 1, lettera c), del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 14 febbraio 2013, n. 22, l'utilizzo del CSS-combustibile è consentito anche negli impianti per la produzione di energia elettrica integrati in altri impianti industriali il cui scopo non sia esclusivamente la produzione di energia elettrica, anche ai fini dell'autoproduzione, aventi potenza termica nominale pari o superiore a 5 MW e inferiore a 50 MW, purché: a) l'impianto sia autorizzato in regime di autorizzazione integrata ambientale per categorie IPPC diverse dalle categorie 1.1 e 5.2; b) l'impianto di combustione sia di tipo cogenerativo. Restano fermi i requisiti di qualità del CSS-combustibile e le condizioni autorizzative, ambientali, gestionali e operative applicabili ai sensi del decreto ministeriale n. 22 del 2013 e della normativa vigente in materia di emissioni";

Relazione Illustrativa

La presente proposta emendativa introduce una deroga speciale e mirata al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 14 febbraio 2013, n. 22, volta a consentire l'utilizzo di CSS-combustibile (CSS-c) in impianti con potenza nominale pari o superiore a 5 MW. In particolare, si interviene sull'attuale soglia dimensionale indicata all'articolo 3, comma 1, lettera c), del citato D.M. 22/2013, che limita la definizione di "centrale termoelettrica" abilitata all'uso del CSS-c ai soli impianti di combustione con potenza termica superiore a 50 MW.
Acclarata la necessità di dare slancio a opere, interventi e pratiche volti a favorire il perseguimento degli obiettivi nazionali ed europei di economia circolare e di sicurezza degli approvvigionamenti, appare indispensabile incentivare il sistema produttivo alla realizzazione di piccoli/medi impianti, con diffusione su tutto il territorio, a ridotto impatto ambientale, per l'autoproduzione e la cogenerazione energetica.
Tale misura si rende necessaria per tutelare il tessuto industriale dalle repentine fluttuazioni e dalle impennate dei costi energetici che impediscono una programmazione degli investimenti affidabile, per ridurre la dipendenza da risorse fossili non rinnovabili dei grandi impianti energivori, il tutto per favorire una transizione sostenibile del tessuto produttivo che, al contempo, ne garantisca la competitività nei mercati globali per il generale sviluppo economico e tecnologico del Paese.

L’autonomia energetica derivante dall’impiego del CSS-combustibile, oltre a favorire la valorizzazione energetica di prossimità delle frazioni combustibili non riciclabili sul territorio nazionale – riducendo drasticamente il ricorso al trasporto su gomma e alle spedizioni transfrontaliere di rifiuti – rappresenta un efficace strumento a supporto degli obiettivi del PNIEC (Piano Nazionale Integrato per l’Energia e ilClima) e della Strategia Energetica Nazionale.
La riduzione della soglia di potenza degli impianti ammessi all’uso del CSS-c fermi restando i requisiti autorizzativi e ambientali, gestionali e operativi già definiti nel DM 22/2013, garantiscono maggior tutela ambientale e presidio da parte delle autorità. Grazie all’adozione delle BAT è assicurato il continuo miglioramento tecnologico impiantistico e prestazionale. Inoltre, il richiamo alla cogenerazione garantisce la massima attenzione alla sostenibilità ed efficienza energetica.

PROPOSTA N. 2

Articolo 4, comma 1, lettera b): Nuovo articolo 185-ter del D.Lgs. 152/2006 – Disciplina per il deposito temporaneo e il riutilizzo in situ delle terre e rocce da scavo

Testo dell'emendamento

All'articolo 4, comma 1, lettera b), al capoverso «Art. 185-ter», si propone di apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, aggiungere in fine i seguenti periodi: «Il deposito temporaneo di cui al presente comma non può avere durata superiore a sei mesi, indipendentemente dal quantitativo stoccato. Qualora il deposito temporaneo superi i 1.000 metri cubi di rifiuti non pericolosi identificati dal codice 17.05.04 o i 200 metri cubi di rifiuti pericolosi identificati dal codice 17.05.03, il produttore è tenuto a darne preventiva comunicazione per via telematica alla Sezione provinciale dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente territorialmente competente, specificando l'ubicazione dell'area, la tipologia del materiale e la data di avvio dell'accumulo, assicurando idonei presidi di contenimento contro il dilavamento e la dispersione delle polveri.»;*

b) al comma 2, dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: «L'avvenuto riutilizzo diretto nel sito di produzione per quantitativi fino a 20 metri cubi è attestato dal direttore dei lavori o dall'esecutore mediante apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, da conservare unitamente ai titoli abilitativi edilizi e da esibire su richiesta degli organi di vigilanza.».

Relazione Illustrativa

L'innalzamento dei tetti quantitativi per il deposito temporaneo di terre e rocce da scavo a 4.000 metri cubi complessivi e fino a 800 metri cubi per le frazioni pericolose (EER 17.05.03*), se disgiunto da una delimitazione temporale perentoria, genera rischi operativi e ambientali. L'accumulo privo di precisi limiti di durata favorisce la formazione di depositi incontrollati prolungati nei cantieri, aggirando le norme ordinarie sull'autorizzazione degli stoccaggi provvisori ex articolo 208 del Testo Unico Ambientale. Inoltre, la presenza sul suolo di ingenti masse di terra contaminata da sostanze inquinanti pericolose senza l'obbligo di notifica all'ARPA e senza garanzie di contenimento impermeabile rischia di contaminare le matrici

ambientali e le acque di falda. Sul piano industriale, consentire accumuli ingenti a cantiere aperto sottrae flussi agli impianti autorizzati dedicati al trattamento e al lavaggio dei terreni contaminati (soil washing), introducendo una forma di alterazione concorrenziale. Nei cantieri minori fino a 20 metri cubi, la mancanza di una modalità asseverata di tracciamento espone le imprese a denunce per traffico illecito di rifiuti qualora l'effettivo riutilizzo in situ venga contestato a posteriori dagli organi di polizia giudiziaria. Sotto il profilo operativo, l'imposizione del termine temporale di sei mesi e la notifica telematica all'ente di controllo per volumi superiori a 1.000 metri cubi di terre non pericolose e a 200 metri cubi di terre pericolose assicurano il corretto bilanciamento tra flessibilità dei cantieri e salvaguardia del territorio. Tale presidio normativo impedisce la stagnazione dei residui edili nei cantieri e garantisce che i rifiuti pericolosi siano avviati verso la filiera industriale delle bonifiche e del recupero entro termini certi. In tale prospettiva, per i cantieri puntuali fino a 20 metri cubi, l'introduzione di una dichiarazione sostitutiva redatta dal direttore dei lavori formalizza la legittimità delle attività di scavo e riempimento. L'asseverazione documentale tutela le imprese esecutrici contro interpretazioni punitive da parte degli organi di vigilanza, alleggerendo gli adempimenti ma mantenendo una tracciabilità amministrativa verificabile.

La proposta è strategica perché evita che l’ampliamento delle soglie quantitative del deposito temporaneo si traduca in una permanenza indeterminata di materiali nei cantieri. Termini, comunicazioni e presidi di contenimento permettono agli organi di controllo di concentrare l’attenzione sui depositi più rilevanti, mentre la documentazione per i cantieri puntuali riduce l’incertezza per gli esecutori. La misura rende più ordinata la destinazione dei flussi agli impianti autorizzati e tutela la funzionalità delle filiere di trattamento delle terre contaminate.

PROPOSTA N. 3

Articolo 4, comma 1, lettera a): Trasparenza, neutralità operativa e prevenzione dei conflitti di interesse nei consorzi di filiera (EPR)

Testo dell'emendamento

All'articolo 4, comma 1, lettera a), capoverso «2-bis», si propone di apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, sostituire le parole: «è disciplinata dagli statuti dei consorzi medesimi mediante la previsione di misure atte a prevenire situazioni di conflitto di interesse,» con le seguenti: «è consentita unicamente nel rispetto della separazione funzionale e della neutralità di accesso al mercato, conformemente a linee guida uniformi adottate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentita l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM),»;

b) dopo il secondo periodo, inserire i seguenti: «Le medesime regole di trasparenza e gli obblighi di astensione di cui al secondo periodo si applicano indistintamente ai rappresentanti dei produttori e degli utilizzatori che detengano quote di controllo o partecipazioni in operatori economici operanti a valle nei settori della raccolta, della logistica e del trattamento. I consorzi di filiera sono tenuti ad assegnare le frazioni merceologiche destinate a riciclo e recupero esclusivamente mediante procedure di evidenza concorrenziale aperte, non discriminatorie e basate su lotti territoriali tali da garantire la massima partecipazione delle imprese autorizzate indipendentemente dalla loro compagine associativa consortile.».

Relazione Illustrativa

La novella all'articolo 221 del TUA presenta una forte asimmetria strutturale: imponendo stringenti doveri di astensione unicamente ai rappresentanti delle imprese che svolgono operazioni di raccolta, recupero e riciclo, la norma priva la filiera operativa ambientale del proprio ruolo propositivo negli organi decisionali dei consorzi di filiera, concentrando il potere deliberativo esclusivamente nelle mani dei produttori e utilizzatori dei beni. Inoltre, tale squilibrio non considera che molti grandi consorziati produttori detengono quote di controllo o accordi industriali integrati con soggetti di gestione rifiuti operanti sul mercato. Sotto il profilo operativo, demandare l'adozione delle misure anti-conflitto alla discrezionalità degli statuti

interni dei consorzi rischia di istituzionalizzare posizioni dominanti e discriminazioni concorrenziali.

In tale prospettiva, in assenza di un obbligo generale di affidamento competitivo mediante evidenza pubblica per l'assegnazione delle frazioni riciclabili, gli operatori indipendenti e le piattaforme di selezione rischiano di subire l'esclusione dai canali di assorbimento dei materiali raccolti sul territorio nazionale. In tale prospettiva, l'adozione di linee guida vincolanti da parte del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, d'intesa con l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), sottrae la definizione delle regole sulla governance alla discrezionalità statutaria dei consorzi. L'estensione dei doveri di astensione anche ai produttori e utilizzatori integrati verticalmente garantisce parità di trattamento tra tutti i componenti dell'organo di gestione, prevenendo condotte oligopolistiche a danno del mercato. Sotto il profilo operativo, l'obbligo di assegnare le quote dei rifiuti differenziati mediante procedure concorrenziali aperte e strutturate in lotti territoriali permette a tutte le aziende impiantistiche qualificate di accedere all'offerta di matrici recuperabili. La proposta valorizza l'efficienza dei costi per la collettività e difende il principio di neutralità concorrenziale fissato dagli articoli 8 e 8-bis della Direttiva quadro europea sui rifiuti.

La rilevanza sistemica dell'intervento consiste nel rendere la governance consortile coerente con la pluralità degli operatori che concorrono agli obiettivi EPR. Regole simmetriche sui conflitti di interesse e criteri trasparenti di assegnazione dei materiali favoriscono investimenti nella selezione e nel riciclo, riducono il rischio di discriminazioni e rafforzano la continuità degli sbocchi industriali. L'efficacia della disciplina dipende da regole uniformi e controllabili, applicate senza penalizzare la rappresentanza tecnica degli operatori.

La rilevanza sistemica dell'intervento consiste nel rendere la governance consortile coerente con la pluralità degli operatori che concorrono agli obiettivi EPR. Regole simmetriche sui conflitti di interesse e criteri trasparenti di assegnazione dei materiali favoriscono investimenti nella selezione e nel riciclo, riducono il rischio di discriminazioni e rafforzano la continuità degli sbocchi industriali. L'efficacia della disciplina dipende da regole uniformi e controllabili, applicate senza penalizzare la rappresentanza tecnica degli operatori.

PROPOSTA N. 4

All’articolo 4, comma 1, dopo la lettera b), inserire una lettera «b-bis) all'articolo 185-bis – Deposito Temporaneo

Testo dell’emendamento

Dopo il comma 1, è inserito il seguente:

“1-bis. L'istituto del deposito temporaneo prima della raccolta di cui al presente articolo si applica altresì ai rifiuti decadenti dalle attività di recupero o trattamento, ivi comprese le operazioni identificate con i codici da R1 a R12 dell'Allegato C alla presente Parte Quarta, svolte dal nuovo produttore di cui all'articolo 183, comma 1, lettera f), all'interno del medesimo impianto autorizzato. A tali fini, i rifiuti decadenti dal trattamento sono stoccati in aree dedicate, individuate nell'atto autorizzativo e fisicamente distinte dalle aree destinate allo stoccaggio dei rifiuti in ingresso, e non concorrono alla capacità istantanea autorizzata per le operazioni di messa in riserva (R13) o deposito preliminare (D15).”»

Relazione Illustrativa

La progressiva evoluzione dell'indirizzo interpretativo ministeriale (originata dagli interpelli resi ex art. 3-septies del D.Lgs. 152/2006 a Regione Lazio e Regione Calabria tra il 2024 e il 2026) ha disconosciuto l'operatività dell'art. 185-bis per i rifiuti in uscita dagli impianti di recupero e trattamento. Il Ministero ha argomentato tale diniego qualificando il deposito temporaneo come un istituto collocato al di fuori del perimetro della gestione autorizzata (fase antecedente alla raccolta iniziale), ritenendolo perciò precluso a rifiuti già sottoposti a operazioni di smaltimento o recupero. Inoltre, tale orientamento produce pesanti distorsioni applicative: Sotto il profilo operativo, depotenziamento della figura del «nuovo produttore». l'art. 183, comma 1, lett. f) riconosce a pieno titolo la qualifica di produttore a chiunque effettui operazioni che modificano la natura o la composizione dei rifiuti. Negare a tale soggetto la gestione in deposito temporaneo dei residui del proprio processo priva la definizione di un proprio effetto tipico.

In tale prospettiva, vuoto di codifica e rischio sanzionatorio penale. il MASE ha delineato una figura di "deposito intermedio/funzionale non codificato", privo di codice R/D (non potendosi applicare l'R13 a valle di R12). Questo tertium genus espone i gestori al rischio concreto di contestazioni da parte degli organi di vigilanza (ARPA, NOE) per gestione non autorizzata di

rifiuti o per violazione delle prescrizioni (art. 256, commi 1 e 4, TUA). In tale prospettiva, collo di bottiglia e saturazione della capacità istantanea. imputare i volumi degli output alla capacità istantanea complessiva dell'impianto costringe i riciclatori a ridurre i volumi dei rifiuti in ingresso da avviare a riciclo per non violare i limiti autorizzativi e di prevenzione incendi (D.M. 26/07/2022 e Circolare MATTM n. 1121/2019), paralizzando la continuità operativa degli impianti industriali. Sotto il profilo operativo, la proposta emendativa risolve in radice l'antinomia normativa generata dalla prassi amministrativa, riallineando il testo di legge al principio comunitario e circolare per cui la trasformazione operata dal riciclatore genera un "nuovo rifiuto" all'origine della sua specifica filiera.

In tale prospettiva, riconoscere espressamente la facoltà di avvalersi del deposito temporaneo ex art. 185-bis per gli scarti del trattamento garantisce: In tale prospettiva, continuità operativa per gli impianti di riciclo. evita il de-rating forzato degli impianti, consentendo di calcolare i flussi in ingresso senza la distorsione volumetrica provocata dalla sosta tecnica degli output in attesa di avvio a recupero o smaltimento finale; Sotto il profilo operativo, certezza del diritto e prevenzione del contenzioso. elimina il ricorso a formule autorizzative "atipiche" e non codificate, fornendo un presidio uniforme su scala nazionale sia per le autorità competenti al rilascio di AIA e AUA, sia per gli organi ispettivi e di controllo.

In tale prospettiva, presidio ambientale e di sicurezza. l'obbligo di identificare aree dedicate e fisicamente separate dalle sezioni di messa in riserva dei flussi in ingresso assicura la piena trasparenza del layout impiantistico, la tracciabilità delle partite e il rigoroso rispetto dei carichi d'incendio e delle condizioni di sicurezza ambientale.

Il chiarimento proposto assume valore strategico per il funzionamento quotidiano degli impianti di recupero: la gestione dei residui di lavorazione deve poter avvenire in condizioni giuridicamente certe, senza confondere il deposito temporaneo con operazioni di stoccaggio soggette ad autonomo titolo autorizzativo. La definizione dei presupposti e dei presidi organizzativi riduce il rischio di saturazione delle linee e di interruzione del servizio, mantenendo tracciabilità, separazione delle aree e possibilità di controllo.

PROPOSTA N. 5

Articolo 5: Termini perentori per l'individuazione del responsabile della contaminazione, poteri sostitutivi e disciplina transitoria per l'espunzione dei parametri ferro e manganese (Titolo V, Parte IV, D.Lgs. 152/2006)

Proposta Emendativa n. 1 (Regime ordinario art. 244: certezza dei tempi, sblocco proprietari incolpevoli e risorse per indagini SNPA/ARPA)

Testo dell'emendamento

All'articolo 5, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole:

«Il decorso del termine di centocinquanta giorni determina la chiusura della fase di accertamento della responsabilità. Qualora la provincia non abbia accertato la responsabilità del contaminatore né avviato il procedimento di diffida entro tale termine, il proprietario non responsabile o il soggetto interessato non colpevole che abbia formalizzato l'istanza di bonifica spontanea o di riconversione produttiva dell'area accede agli accordi di programma semplificati e agli incentivi regionali per il ripristino ambientale.»;

b) alla lettera b), capoverso «4-ter», dopo il secondo periodo inserire i seguenti:

«Al fine di garantire l'effettività dell'esercizio del potere sostitutivo e dei compiti di accertamento in capo all'SNPA e alle Agenzie regionali di protezione ambientale, le spese sostenute per le attività tecniche di caratterizzazione e individuazione del nesso causale della contaminazione sono anticipate mediante utilizzo dei proventi delle sanzioni ambientali di spettanza regionale e riversate all'organo esecutore con rivalsa privilegiata sul responsabile della contaminazione o con iscrizione di ipoteca legale sull'immobile risanato. L'inadempimento ingiustificato da parte della provincia nei termini di cui ai commi 3 e 4-ter costituisce elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale.».

Inserire la seguente lettera c):

***c)** all'allegato 5 al titolo V, tabella 2, sezione METALLI, la decima e la sedicesima riga sono soppresse. Per i procedimenti di bonifica in corso alla data di entrata in vigore del presente*

decreto per i quali non sia stato adottato il provvedimento conclusivo, nonché per le comunicazioni effettuate ai sensi degli articoli 242 e 245 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le autorità competenti provvedono d'ufficio o su istanza di parte, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, a riesaminare e aggiornare gli atti, i progetti operativi e i provvedimenti già resi, disponendo l'archiviazione del procedimento qualora i superamenti delle concentrazioni soglia di contaminazione riguardino esclusivamente ferro e manganese, ovvero escludendo tali parametri e rideterminando le prescrizioni e le garanzie finanziarie per i restanti parametri contaminanti. Restano salvi gli effetti degli atti adottati e dei rapporti esauriti prima della data di entrata in vigore del presente decreto.

Relazione Illustrativa

La fissazione del termine di 150 giorni alle Province e la diffida regionale a 30 giorni rappresentano innovazioni positive per comprimere i tempi delle procedure di bonifica, ma rischiano di restare inefficaci a causa dell'assenza di strumenti operativi. L'inserimento della clausola di invarianza finanziaria impone all'SNPA e alle ARPA di assumersi l'onere delle complesse indagini tecniche senza dotazioni aggiuntive, traducendosi inevitabilmente nella prosecuzione dei ritardi cronici che paralizzano i risanamenti. Inoltre, inoltre, in assenza di una chiara conseguenza giuridica al decorso del termine dei 150 giorni, i procedimenti rimangono aperti a tempo indeterminato, bloccando gli investimenti delle aziende disposte ad acquisire e rigenerare aree industriali dismesse (brownfields). Il proprietario incolpevole della contaminazione o l'operatore privato che intende intervenire volontariamente ex articolo 245 del TUA si trova ostaggio dell'inerzia provinciale, privo della certezza di poter riqualificare l'area o di poter accedere a sgravi e accordi di programma. Infine, la mancata previsione di un fondo di anticipazione delle spese di indagine rende fragile il successivo esercizio del potere sostitutivo regionale. Sotto il profilo operativo, in merito all'emendamento di cui alla lettera c) proposto, si fa notare la mancata caducazione automatica degli atti pregressi e delle prescrizioni su ferro e manganese: la mera abrogazione tabellare dei parametri nell'Allegato 5 non determina l'annullamento d'ufficio dei provvedimenti già perfezionati (piani di caratterizzazione approvati, conferenze di servizi, decreti di approvazione dei POB, comunicazioni ex artt. 242 e 245 del TUA); in assenza di un obbligo espresso di riesame in capo alla pubblica amministrazione, gli operatori e i proprietari incolpevoli rimangono vincolati a

prescrizioni di bonifica e a garanzie finanziarie sproporzionate per sostanze che l'ordinamento ha riconosciuto essere di origine naturale.

In tale prospettiva, la previsione secondo cui il decorso del termine dei 150 giorni consente al soggetto non responsabile di accedere a canali autorizzativi ed economici preferenziali trasforma la disciplina delle bonifiche da vincolo paralizzante in leva di rigenerazione territoriale ed economica. In questo modo le imprese di gestione ambientale possono avviare cantieri di ripristino su incarico di soggetti terzi incolpevoli, liberando i terreni da ipoteche ambientali e restituendoli a destinazioni produttive avanzate. In tale prospettiva, l'istituzione di un meccanismo di anticipazione delle spese a valere sulle sanzioni regionali assicura provviste finanziarie immediate all'SNPA e alle agenzie ambientali per svolgere le perizie chimiche e idrogeologiche senza gravare sulla finanza pubblica ordinaria. Il successivo recupero delle somme tramite credito privilegiato e iscrizione ipotecaria garantisce la piena reintegrazione delle risorse erariali a spese dell'effettivo inquinatore, rendendo esecutivo il principio comunitario «chi inquina paga» e responsabilizzando i funzionari preposti. Sotto il profilo operativo, in merito alla mancata caducazione di cui alla lettera c), si sottolinea la doverosità del riesame amministrativo e deflazione dei procedimenti: l'esplicita previsione dell'obbligo di aggiornamento e riesame degli atti istruttori ed esecutivi garantisce che lo stralcio normativo di ferro e manganese si traduca tempestivamente nella chiusura o nel ridimensionamento dei procedimenti pendenti, liberando le imprese e i proprietari da oneri di bonifica impropri e concentrando l'azione amministrativa e di controllo unicamente sulle effettive sorgenti di inquinamento antropico

Proposta Emendativa n. 2 (Regime transitorio procedimenti in corso ex art. 244 e applicazione immediata stralcio CSC Ferro e Manganese)

Testo dell'emendamento

All’articolo 5, dopo il comma 1, inserire i seguenti commi:

«1-bis. Per i procedimenti di cui all’articolo 244 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, nei quali la comunicazione di cui al comma 1 del medesimo articolo sia pervenuta prima di tale data e l’ordinanza di cui al comma 2 non sia stata ancora adottata, il termine di centocinquanta giorni previsto dall’articolo 244, comma 3, come modificato dal comma 1, lettera a), numero 1), del presente articolo, decorre dalla data di entrata in vigore del presente decreto. La regione può assegnare il termine di cui

all'articolo 244, comma 4-ter, del medesimo decreto legislativo solo dopo la scadenza del termine di cui al periodo precedente.

1-ter. La soppressione della decima e della sedicesima riga della tabella 2, sezione Metalli, dell'allegato 5 al titolo V della parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006, disposta dal comma 1, lettera c), del presente articolo, si applica anche ai procedimenti di cui al medesimo titolo V in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, per i quali a tale data non sia stato adottato il provvedimento conclusivo. In tali procedimenti l'autorità competente, d'ufficio o su istanza dell'interessato, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto o, se successiva, dalla data dell'istanza, dichiara con provvedimento motivato la conclusione del procedimento qualora i superamenti riguardino esclusivamente ferro e manganese; negli altri casi esclude tali parametri e prosegue il procedimento per i restanti, rideterminando, ove necessario, le prescrizioni e le garanzie finanziarie.

1-quater. Quando la comunicazione di cui all'articolo 244, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006 riguardi esclusivamente superamenti dei metalli di cui al comma precedente, la provincia, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto o, se successiva, dalla ricezione della comunicazione, archivia il procedimento con provvedimento motivato, senza adottare l'ordinanza di cui al comma 2 del medesimo articolo, e ne dà comunicazione ai soggetti di cui al comma 1 del medesimo articolo. Fino all'archiviazione, e comunque non oltre il termine di cui al primo periodo, i termini di cui all'articolo 244, commi 3 e 4-ter, sono sospesi. Quando la comunicazione riguardi anche altri parametri, l'ordinanza è limitata a questi ultimi. Restano salvi gli effetti degli atti adottati e dei rapporti esauriti prima della data di entrata in vigore del presente decreto.»

Relazione Illustrativa

La certezza dei tempi di individuazione del responsabile della contaminazione è funzionale alla riattivazione dei siti e alla programmazione degli interventi di risanamento. L'effettività dei termini richiede però risorse istruttorie, regole per l'inerzia amministrativa e tutela della posizione del proprietario incolpevole. La proposta mira così a evitare che il procedimento di accertamento divenga un fattore di immobilizzazione di aree e investimenti, ferma restando la responsabilità di chi ha causato la contaminazione. Inoltre, il decreto-legge n. 177/2026 introduce innovazioni sostanziali ma è privo del necessario coordinamento intertemporale: Sotto il profilo operativo, vacatio intertemporale per l'art. 244 TUA: Per le comunicazioni

ricevute dalle Province oltre centocinquanta giorni prima dell'entrata in vigore del provvedimento, il nuovo termine perentorio risulterebbe già integralmente decorso e scaduto al momento stesso dell'entrata in vigore della legge. Ciò determinerebbe l'attivazione immediata, ingiustificata e incontrollata dell'intervento sostitutivo regionale su un numero indefinito di pratiche pendenti.

In tale prospettiva, rischio di disparità applicativa per Ferro e Manganese: Lo stralcio delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) per ferro e manganese nelle acque sotterranee (tabella 2, allegato 5, titolo V) non precisa se la modifica operi per i procedimenti già avviati. In assenza di una disposizione transitoria esplicita, le amministrazioni territoriali potrebbero continuare ad applicare i valori previgenti in forza del principio tempus regit actum, perpetuando contenziosi e imponendo onerosi adempimenti di messa in sicurezza e bonifica su sostanze che presentano concentrazioni elevate riconducibili a fondi naturali geologici e non a inquinamento antropico. In tale prospettiva, l'emendamento garantisce la tenuta amministrativa e la certezza giuridica attraverso una puntuale disciplina transitoria: Sotto il profilo operativo, continuità e gradualità dei procedimenti ex art. 244: Si ancora la decorrenza dei centocinquanta giorni alla data di entrata in vigore del decreto per le istruttorie pendenti, evitando il collasso per decorso retroattivo dei termini e consentendo alle Province di provvedere prima che scatti il potere sostitutivo regionale.

In tale prospettiva, deflazione dei procedimenti pendenti e allineamento ambientale: Si stabilisce che l'espunzione di ferro e manganese si applichi a tutti i procedimenti privi di provvedimento conclusivo. Si prevede l'archiviazione immediata per le notifiche e i procedimenti incentrati unicamente su tali metalli e la prosecuzione calibrata sui soli restanti parametri per i casi complessi, con contestuale ricalcolo proporzionato di prescrizioni e garanzie fideiussorie. In tale prospettiva, invarianza finanziaria: La disposizione ha carattere procedurale, fa salvi gli atti adottati e i rapporti già esauriti e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La disciplina transitoria è essenziale per evitare trattamenti divergenti tra procedimenti nuovi e pendenti e per rendere immediatamente utilizzabili le innovazioni relative ai parametri ferro e manganese, nei limiti e secondo le condizioni previste dalla disciplina applicabile. Un raccordo espresso tra regole pregresse e nuove disposizioni favorisce decisioni amministrative omogenee, riduce il contenzioso e rende più prevedibili tempi e costi delle bonifiche.

PROPOSTA N. 6

Articoli 6 e 12 – Campagne di sensibilizzazione, prevenzione del littering e conformità ai CAM dei contenitori promozionali e dedicati

Testo dell'emendamento

All'articolo 6, dopo il comma 2, aggiungere il seguente comma:

"2-bis. Le campagne informative e di sensibilizzazione promosse dai sistemi di gestione ai sensi del presente articolo integrano in modo organico le buone pratiche di raccolta differenziata, prevenzione dell'abbandono e riciclo dei rifiuti da prodotti del tabacco nel quadro delle comunicazioni istituzionali sui rifiuti urbani. I contenitori dedicati, i posacenere stradali e i manufatti promozionali o tascabili forniti dai sistemi di gestione o dagli operatori per il contrasto al littering devono essere conformi ai Criteri Ambientali Minimi (CAM) adottati con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, garantendo l'impiego prioritario di materiali riciclati, rinnovabili o certificati a basso impatto ambientale, nonché la rispondenza a standard tecnici di riutilizzabilità e riciclabilità a fine vita. Al fine di garantire l'effettiva certificazione di prodotto di terza parte e superare l'esibizione di meri rapporti di prova su singoli lotti, sui sacchetti e sacchi distribuiti o impiegati per i servizi di raccolta devono essere obbligatoriamente stampati, unitamente al logo del comune e alle informazioni d'uso, a titolo esemplificativo per i sacchi e sacchetti in carta riciclata adibiti alla raccolta dei rifiuti, i numeri di licenza relativi alla compostabilità, alla catena di custodia FSC, PEFC o equivalente, nonché alla certificazione di conformità alla norma tecnica UNI EN 13593, riportando i medesimi estremi identificativi anche sui documenti di trasporto e di vendita".

Relazione Illustrativa

Le campagne anti-littering rischiano di tradursi nella distribuzione massiva di posacenere tascabili o contenitori promozionali in plastica vergine monouso di importazione extra-UE, privi di garanzie di tracciabilità ecologica, in contrasto con gli obiettivi stessi di riduzione dell'impatto ambientale e di economia circolare. Inoltre, separazione comunicativa tra littering del tabacco e raccolta differenziata ordinaria: trattare la sensibilizzazione sui mozziconi come campagna a sé stante e decontestualizzata dai sistemi territoriali di raccolta differenziata ne riduce l'efficacia educativa verso i cittadini. Sotto il profilo operativo, diffusione di mere autocertificazioni o test report isolati sui sacchi per la raccolta: sul mercato si riscontra la

prassi elusiva di attestare la rispondenza alla norma tecnica UNI EN 13593 (e ai requisiti di compostabilità o sostenibilità forestale) mediante singoli rapporti di prova di laboratorio riferiti a campionature spot, anziché attraverso una formale certificazione di prodotto rilasciata da organismi terzi accreditati. Tale vuoto di controllo documentale favorisce l'immissione nei circuiti comunali di sacchetti e manufatti non conformi agli standard minimi di resistenza e biodegradabilità, privi di riferimenti rintracciabili sia sul corpo del sacco sia nella documentazione commerciale (DDT e fatture).

L'applicazione dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) ai contenitori e gadget distribuiti assicura standard rigorosi in termini di contenuto di riciclato (plastiche seconde, bioplastiche, carta/cartone certificati) o di durevolezza del riutilizzo, proteggendo la manifattura sostenibile europea e nazionale da concorrenza sleale di prodotti d'importazione a basso costo e scarsa tracciabilità. In tale prospettiva, coerenza sistemica con il Green Public Procurement (GPP). poiché l'arredo urbano e la gestione rifiuti nei Comuni sono già assoggettati all'obbligo dei CAM (D.Lgs. 36/2023 e disciplina ambientale), anche i supporti fisici introdotti dalla responsabilità estesa del produttore devono allinearsi al medesimo standard qualitativo e ambientale.

La prevenzione del littering richiede che le campagne di sensibilizzazione siano accompagnate da soluzioni materialmente sostenibili e verificabili. Il richiamo ai criteri ambientali e alla conformità dei contenitori rafforza la credibilità delle iniziative, evita effetti ambientali indesiderati dei prodotti promozionali e valorizza operatori che investono in qualità e certificazione. In questo modo la misura contribuisce alla corretta intercettazione dei rifiuti dispersi e alla funzionalità della raccolta.

PROPOSTA N. 7

Articolo 4, comma 1: Coordinamento normativo per la cessazione della qualifica di rifiuto (End of Waste) della frazione organica e riconoscimento del D.Lgs. 75/2010 (Art. 184-ter D.Lgs. 152/2006)

Testo dell'emendamento

All'articolo 4, comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«**a-bis)** all'articolo 184-ter, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

"2-bis. Per i rifiuti a matrice organica sottoposti a processi di compostaggio o di digestione anaerobica e compostaggio integrati, i criteri di cui al comma 1 sono quelli stabiliti dal decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, e successive modificazioni."»

Relazione Illustrativa

L'articolo 183, comma 1, lettera ee), qualifica espressamente il compost come un vero e proprio «prodotto» (e non già come semplice rifiuto trattato o matrice recuperata) a condizione che rispetti le caratteristiche chimico-fisiche e agronomiche fissate dalla normativa in tema di fertilizzanti; tuttavia, l'art. 184-ter del medesimo decreto esige che la cessazione della qualifica di rifiuto (End of Waste) avvenga tramite regolamento europeo o specifici decreti del Ministro dell'ambiente ex art. 17, comma 3, della legge n. 400/1988, determinando un'ingiustificata incoerenza tra le due disposizioni. Inoltre, inquadramento ambiguo del D.Lgs. 75/2010 nei canali End of Waste. pur essendo stato emanato di concerto con il Ministero dell'ambiente, il decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75 costituisce un decreto legislativo primario e non un regolamento ministeriale attuativo ex art. 184-ter, comma 2; tale disallineamento formale ha indotto molte autorità ambientali territoriali a non considerare il D.Lgs. 75/2010 quale parametro EoW esaustivo a livello nazionale. Sotto il profilo operativo, frammentazione istruttoria delle autorizzazioni «caso per caso». in assenza di un espresso raccordo nell'art. 184-ter, il compostaggio viene spesso ricondotto al comma 3 dello stesso articolo (valutazione caso per caso in sede di AIA, AUA o art. 208); ciò genera disomogeneità prescrittive ingiustificate tra le diverse Regioni e Province, imponendo agli impianti limiti analitici o campionamenti difformi rispetto alle schede merceologiche dell'Allegato 2 al D.Lgs. 75/2010. In tale prospettiva, vulnerabilità nei controlli SNPA e timore di de-qualificazione del prodotto. durante le verifiche ex art. 184-ter, comma 3-ter, condotte da ISPRA e dalle ARPA secondo le

Linee Guida SNPA n. 62/2020, l'assenza di un decreto EoW formale per il compost espone gli impianti associati a contestazioni sulla validità dei requisiti di cessazione della qualifica di rifiuto, con il rischio di riqualificazione postuma del materiale fertilizzante già immesso in commercio. In tale prospettiva, sanatoria dell'antinomia strutturale del TUA. l'inserimento del comma 2-bis riconosce formalmente nel canale End of Waste nazionale le tabelle qualitative del D.Lgs. 75/2010, saldando l'evidente frattura sistematica tra la nozione legale di compost come «prodotto» (art. 183, c. 1, lett. ee) e i requisiti di de-qualificazione dell'art. 184-ter. Sotto il profilo operativo, certezza giuridica per la filiera industriale del trattamento dell'organico. la norma definisce un quadro uniforme su scala nazionale, evitando che il recepimento di una disciplina consolidata come quella dei fertilizzanti sia rimesso alla discrezionalità o alle disparità territoriali delle singole conferenze di servizi.

Il D.Lgs. 75/2010 definisce in modo puntuale le concentrazioni massime di metalli pesanti, impurità fisiche (plastiche, vetri, inerti), parametri microbiologici e resa agronomica; tale quadro garantisce la rispondenza alle quattro condizioni sostanziali dell'art. 184-ter, comma 1 (usi specifici, mercato, rispondenza agli standard di prodotto e assenza di impatti negativi su salute e ambiente). In tale prospettiva, sburocratizzazione senza nuovi oneri. l'emendamento non introduce oneri finanziari a carico della finanza pubblica né richiede nuovi decreti attuativi ministeriali, valorizzando immediatamente un quadro tecnico-analitico già vigente e testato dall'industria del recupero della FORSU e degli scarti verdi.

Il coordinamento tra disciplina dei fertilizzanti e cessazione della qualifica di rifiuto è rilevante per dare uno sbocco stabile al compost conforme e per valorizzare il trattamento biologico della frazione organica. Criteri chiari e uniformi riducono incertezze nella commercializzazione e nella programmazione degli impianti, sostengono la qualità del prodotto e rafforzano la connessione tra raccolta differenziata, recupero organico e impiego agronomico, nel rispetto dei requisiti di legge.

PROPOSTA N. 8

Articolo 4-bis (o Articolo aggiuntivo dopo l'Articolo 4): Disposizioni per il rafforzamento della tutela ambientale nelle spedizioni transfrontaliere dei rifiuti di batterie al piombo esauste e per la valorizzazione della filiera nazionale del recupero delle materie prime secondarie

Testo dell'emendamento

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

Art. 4-bis

Disposizioni per il rafforzamento della tutela ambientale nelle spedizioni transfrontaliere dei rifiuti di batterie al piombo esauste e per la valorizzazione della capacità nazionale di trattamento, riciclaggio e recupero delle materie prime secondarie

"1. Al fine di assicurare un elevato livello di tutela dell'ambiente e della salute umana, rafforzare il controllo sulle spedizioni transfrontaliere dei rifiuti pericolosi costituiti da batterie al piombo esauste, favorire il pieno utilizzo sostenibile della capacità nazionale di trattamento e riciclaggio e contribuire alla certezza degli approvvigionamenti delle materie prime secondarie, sono promosse misure di verifica ambientale, pianificazione dei flussi e valorizzazione delle prestazioni degli impianti, nel rispetto del regolamento (UE) 2024/1157, del regolamento (UE) 2023/1542 e della normativa europea in materia di concorrenza e libera circolazione e funzionali al soddisfacimento della filiera nazionale del riciclo.

2. Nell'ambito dei procedimenti di notifica e autorizzazione preventiva delle spedizioni transfrontaliere dei rifiuti costituiti da batterie al piombo esauste destinati a operazioni di recupero, le autorità competenti, nell'esercizio dei poteri attribuiti dal regolamento (UE) 2024/1157 e sulla base della documentazione prevista dal medesimo regolamento, verificano:

a) la corretta classificazione dei rifiuti e l'effettiva destinazione a impianti autorizzati per le operazioni di trattamento e recupero dichiarate;

b) la conformità delle operazioni di trattamento e recupero alla normativa ambientale applicabile, con particolare riferimento alle emissioni, alla gestione degli elettroliti acidi e dei residui pericolosi;

c) il rispetto dei requisiti applicabili in materia di efficienza di riciclaggio e recupero dei materiali previsti dal regolamento (UE) 2023/1542;

d) la corretta individuazione degli impianti nei quali sono effettuate le operazioni di recupero successive, anche qualora la spedizione sia destinata a operazioni intermedie;

e) la sussistenza dei presupposti per la formulazione di obiezioni motivate ai sensi dell'articolo 12 del regolamento (UE) 2024/1157.

3. Qualora dalle verifiche di cui al comma 2 emergano circostanze riconducibili ai motivi di obiezione previsti dall'articolo 12 del regolamento (UE) 2024/1157, le autorità competenti esercitano i relativi poteri nel rispetto delle condizioni, delle eccezioni, dei termini e delle garanzie procedimentali stabiliti dal medesimo regolamento. Le obiezioni sono fondate su elementi oggettivi, verificabili e adeguatamente motivati, con particolare riferimento alla tutela dell'ambiente e della salute umana.

4. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2024/1157, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, avvalendosi del supporto tecnico di ISPRA, effettua una ricognizione delle disposizioni nazionali in materia di recupero dei rifiuti che possono assumere rilevanza ai sensi della predetta disposizione europea, nel rispetto delle condizioni e delle limitazioni dalla stessa previste. Il Ministero provvede, ove ne ricorrano i presupposti, agli adempimenti di informazione previsti dall'articolo 12, paragrafo 7, del medesimo regolamento.

5. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentiti ISPRA e il Ministero delle imprese e del made in Italy, adotta indirizzi tecnici uniformi per l'esercizio delle verifiche di cui al comma 2 e per l'individuazione delle circostanze rilevanti ai fini delle obiezioni motivate previste dall'articolo 12 del regolamento (UE) 2024/1157. Gli indirizzi assicurano l'omogeneità dell'azione amministrativa e non introducono motivi di diniego, obblighi documentali o

condizioni di autorizzazione ulteriori rispetto a quelli consentiti dalla normativa dell'Unione europea.

6. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, avvalendosi di ISPRA e delle informazioni disponibili presso le autorità competenti, assicura il monitoraggio dei flussi di batterie al piombo esauste e della capacità nazionale di trattamento e riciclaggio, con particolare riferimento:

a) ai quantitativi raccolti sul territorio nazionale e destinati al trattamento presso impianti nazionali o spediti verso altri Stati membri dell'Unione europea o Paesi terzi;

b) agli impianti di destinazione e alle operazioni di trattamento e recupero effettuate;

c) ai quantitativi di piombo e degli altri materiali recuperati, ove disponibili;

d) alla capacità autorizzata, disponibile ed effettivamente utilizzata degli impianti nazionali;

e) alle prestazioni ambientali e all'efficienza di riciclaggio degli impianti, sulla base delle informazioni disponibili;

f) agli esiti delle verifiche e delle eventuali obiezioni formulate dalle autorità competenti.

Il monitoraggio è effettuato mediante i dati e i sistemi informativi previsti dalla normativa vigente, nel rispetto della riservatezza delle informazioni commerciali.

7. Le informazioni di cui al comma 6 sono utilizzate per la pianificazione dei flussi, la valorizzazione della capacità impiantistica nazionale, il miglioramento delle prestazioni ambientali e la prevenzione delle criticità relative alla continuità operativa degli impianti di trattamento, riciclaggio e raffinazione.

8. Al fine di assicurare la continuità operativa e il rafforzamento della filiera nazionale del trattamento, riciclaggio e raffinazione del piombo, valorizzare la capacità industriale autorizzata e promuovere la sicurezza degli approvvigionamenti di materie prime secondarie, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, d'intesa con il Ministero delle imprese e del made in Italy, promuove la definizione e l'attuazione di accordi di filiera tra produttori di

batterie, organizzazioni per la responsabilità estesa del produttore, operatori della raccolta e impianti di trattamento e riciclaggio.

Gli accordi sono finalizzati a favorire l'utilizzo efficiente e continuativo della capacità impiantistica disponibile, con particolare riferimento alla valorizzazione della capacità industriale operante sul territorio nazionale, mediante la pianificazione dei flussi di batterie esauste, la stabilizzazione degli approvvigionamenti, il miglioramento delle prestazioni ambientali e l'incremento dell'efficienza di recupero del piombo e degli altri materiali, ivi compreso l'antimonio.

La definizione e l'attuazione degli accordi avvengono secondo criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori, nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di concorrenza e libera circolazione dei rifiuti.

9. Nell'ambito degli obblighi di responsabilità estesa del produttore disciplinati dal regolamento (UE) 2023/1542 e dal decreto legislativo 10 febbraio 2026, n. 29, i produttori e le organizzazioni che adempiono collettivamente ai predetti obblighi, nella pianificazione dei flussi di batterie al piombo esauste e nell'individuazione degli impianti di trattamento e riciclaggio, devono preliminarmente verificare e tenere espressamente conto della capacità di trattamento della filiera nazionale e riciclaggio autorizzata ed effettivamente disponibile presso gli impianti operanti sul territorio nazionale, nonché delle relative prestazioni ambientali, effettuando una valutazione preventiva e comparativa delle soluzioni di recupero disponibili.

La pianificazione è effettuata prima della definizione della destinazione contrattuale dei rifiuti, anche mediante procedure riferite a gruppi omogenei di conferimenti e sulla base di informazioni ragionevolmente disponibili, senza duplicazione degli adempimenti già previsti dalla normativa vigente. La valutazione tiene conto, secondo criteri oggettivi, trasparenti, proporzionati e verificabili:

a) della capacità autorizzata ed effettivamente disponibile degli impianti di trattamento e riciclaggio operanti sul territorio nazionale e della loro idoneità tecnica a garantire il trattamento dei quantitativi pianificati;

b) dell'efficienza di riciclaggio e delle percentuali effettive di recupero del piombo e degli altri materiali;

c) dell'applicazione delle migliori tecniche disponibili e delle prestazioni ambientali conseguite;

d) delle emissioni e degli altri impatti ambientali delle operazioni di trattamento e recupero;

e) degli impatti ambientali delle operazioni di trasporto e logistica, valutati mediante metodologie tecnicamente fondate e non discriminatorie;

f) dell'affidabilità, della continuità operativa e della capacità degli impianti di assicurare il trattamento dei quantitativi pianificati;

g) della tracciabilità dei flussi e della corretta gestione dei residui pericolosi.

Gli esiti della pianificazione e della valutazione comparativa sono considerati nella definizione delle destinazioni contrattuali dei rifiuti, al fine di favorire il pieno utilizzo sostenibile della capacità nazionale di trattamento e riciclaggio e la continuità degli approvvigionamenti della filiera industriale.

La valutazione comparativa è effettuata secondo criteri applicabili in maniera uniforme agli impianti nazionali e a quelli operanti negli altri Stati membri dell'Unione europea.

10. Ai fini della valorizzazione della capacità nazionale di trattamento e riciclaggio, i soggetti di cui al comma 9 tengono espressamente conto degli esiti della pianificazione e della valutazione preventiva nella definizione delle destinazioni dei rifiuti e delle relative condizioni contrattuali, favorendo le soluzioni che, sulla base di criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori, assicurino il migliore equilibrio tra efficienza di recupero dei materiali, prestazioni ambientali, sostenibilità economica, impatti delle operazioni di trasporto e continuità del trattamento.

Gli esiti della valutazione sono documentati nell'ambito degli ordinari atti di pianificazione e delle procedure di selezione degli impianti, evidenziando la capacità di trattamento disponibile presso gli impianti operanti sul territorio nazionale e gli elementi tecnici, economici e ambientali che hanno determinato le scelte effettuate.

La valutazione non costituisce una condizione aggiuntiva per il rilascio delle autorizzazioni alle spedizioni transfrontaliere e non determina obblighi di conferimento territoriale o preferenze automatiche fondate sulla localizzazione degli impianti.

11. I produttori e le organizzazioni che adempiono collettivamente agli obblighi di responsabilità estesa del produttore possono stipulare contratti pluriennali di trattamento e riciclaggio e prevedere meccanismi contrattuali di pianificazione e stabilizzazione dei quantitativi conferiti, al fine di favorire la continuità delle attività industriali, la sostenibilità degli investimenti e il miglioramento delle prestazioni ambientali.

Tali strumenti sono attuati nel rispetto dell'autonomia negoziale, della normativa europea in materia di concorrenza e delle disposizioni sulle spedizioni transfrontaliere dei rifiuti.

12. Nell'ambito dei procedimenti di notifica e autorizzazione preventiva delle spedizioni transfrontaliere di batterie al piombo esauste destinate al recupero, le autorità competenti verificano, nei limiti delle attribuzioni e sulla base delle informazioni previste dal regolamento (UE) 2024/1157, il rispetto della pianificazione di cui al comma 9 relativa alla capacità di trattamento della filiera nazionale e la conformità delle operazioni programmate alla normativa ambientale applicabile e valutano la sussistenza dei motivi di obiezione tassativamente previsti dall'articolo 12 del medesimo regolamento.

Le prestazioni ambientali degli impianti di destinazione, comprese l'efficienza di riciclaggio, il recupero dei materiali e la gestione dei residui pericolosi, assumono rilevanza ai fini delle obiezioni esclusivamente nei casi e alle condizioni previsti dal medesimo regolamento.

13. Le disposizioni del presente articolo sono attuate nel rispetto dei principi di proporzionalità e non discriminazione, della disciplina dell'Unione europea in materia di spedizioni transfrontaliere dei rifiuti, della libera circolazione, della concorrenza e degli aiuti di Stato.

Esse non comportano l'introduzione di divieti generalizzati di esportazione, quote riservate agli impianti nazionali o obblighi di conferimento prioritario fondati esclusivamente sulla localizzazione territoriale degli impianti.

14. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività previste dal

presente articolo nell'ambito delle competenze istituzionali e mediante le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Le iniziative e gli accordi di cui al comma 8 non comportano l'istituzione di contributi, sovvenzioni, agevolazioni fiscali o altri incentivi finanziari a carico della finanza pubblica.

Relazione Illustrativa

1. Finalità della proposta emendativa

La proposta emendativa è finalizzata a rafforzare la tutela ambientale nelle spedizioni transfrontaliere dei rifiuti pericolosi costituiti da batterie al piombo esauste e a salvaguardare la continuità operativa, la capacità produttiva e la competitività della filiera industriale nazionale del trattamento, riciclaggio e raffinazione del piombo.

L'intervento risponde all'esigenza di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e della salute umana e di assicurare, contestualmente, la valorizzazione delle materie prime secondarie recuperabili dalle batterie esauste, contribuendo alla sicurezza degli approvvigionamenti e alla resilienza del sistema produttivo nazionale.

La necessità dell'intervento emerge dalla presenza di una significativa capacità industriale nazionale di trattamento e riciclaggio che risulta parzialmente inutilizzata, mentre una quota rilevante dei rifiuti di batterie al piombo viene destinata al recupero all'estero e il sistema produttivo nazionale continua a manifestare un consistente fabbisogno di piombo da importazione. Tale situazione può determinare un utilizzo non ottimale degli investimenti industriali esistenti e un indebolimento della capacità nazionale di produzione di materie prime secondarie.

L'emendamento affronta tali criticità mediante il rafforzamento dei controlli ambientali sulle spedizioni transfrontaliere, il monitoraggio dei flussi e della capacità impiantistica, la definizione di indirizzi tecnici uniformi, la promozione di accordi di filiera e l'introduzione di una pianificazione preventiva dei conferimenti che tenga espressamente conto della capacità di trattamento degli impianti italiani e delle loro prestazioni ambientali. La pianificazione non comporta riserve territoriali né introduce motivi di obiezione alle spedizioni ulteriori rispetto a quelli previsti dal diritto europeo.

2. Rilevanza industriale e strategica del piombo

Il piombo costituisce una materia prima essenziale per numerosi comparti industriali, con particolare riferimento alla produzione di batterie destinate alla mobilità, alla logistica, ai sistemi di alimentazione di emergenza e ad altre applicazioni produttive.

Secondo le elaborazioni settoriali riferite al 2025, il comparto automotive rappresenta circa il 65% degli impieghi del piombo, mentre un ulteriore 10% è riconducibile alle attività industriali, logistiche e di movimentazione. Complessivamente, tali comparti rappresentano circa il 75% degli sbocchi del materiale. Si stima inoltre che oltre l'80% del mercato italiano del piombo sia riconducibile alle batterie al piombo.

La disponibilità di piombo secondario ottenuto dal riciclaggio delle batterie esauste assume pertanto un ruolo significativo per la continuità degli approvvigionamenti delle industrie utilizzatrici e per la resilienza delle relative catene produttive. Il recupero del piombo costituisce inoltre un processo consolidato di economia circolare, che consente di reimmettere nei cicli produttivi materiali recuperati da rifiuti pericolosi, riducendo il ricorso alle materie prime primarie.

3. Capacità nazionale di trattamento e flussi di batterie esauste

Le elaborazioni quantitative disponibili evidenziano un significativo disallineamento tra la capacità nazionale di trattamento delle batterie al piombo esauste e i flussi effettivamente destinati agli impianti italiani.

In particolare, il mercato nazionale delle batterie al piombo viene quantificato in circa 413 mila tonnellate. I quantitativi di batterie esauste stimati come trattenuti e destinati alla filiera nazionale ammontano a circa 216 mila tonnellate, delle quali 131 mila risultano registrate e ulteriori 85 mila sono ricostruite mediante stime relative ai flussi non registrati. Questa grandezza non deve essere confusa con una misurazione esaustiva di tutte le batterie esauste raccolte sul territorio nazionale.

A fronte di tali quantitativi, la capacità complessiva nazionale di trattamento viene stimata in circa 380 mila tonnellate annue, con una capacità inutilizzata pari a circa 164 mila tonnellate, ossia circa il 43% della capacità complessiva stimata.

Le medesime elaborazioni prospettano un quantitativo di circa 170 mila tonnellate di batterie esauste destinate all'esportazione, ricostruito sulla base di ipotesi relative ai flussi non registrati. Questa grandezza non rappresenta una rilevazione doganale esaustiva, ma una stima che richiede verifica attraverso il monitoraggio delle spedizioni e dei flussi effettivi.

Il quadro quantitativo evidenzia comunque un potenziale rilevante di maggiore utilizzo della capacità industriale nazionale già autorizzata. Il permanere di un significativo sottoutilizzo degli impianti, in presenza di flussi destinati al recupero in altri Paesi, costituisce una criticità economica e industriale meritevole di attenzione nell'ambito delle politiche di economia circolare e di sicurezza degli approvvigionamenti.

4. Potenziale di riduzione della dipendenza dalle importazioni di piombo

Il fabbisogno nazionale di piombo viene stimato in circa 230 mila tonnellate, a fronte di una produzione attuale pari a circa 120 mila tonnellate, con un fabbisogno residuo di circa 110 mila tonnellate.

I dati disponibili indicano che il pieno utilizzo della capacità nazionale inutilizzata, pari a circa 164 mila tonnellate di batterie esauste trattabili, potrebbe consentire una produzione aggiuntiva di circa 90 mila tonnellate di piombo secondario, assumendo un rendimento medio di recupero del piombo pari a circa il 56% della massa delle batterie trattate.

In tale scenario, il fabbisogno residuo di piombo potrebbe ridursi da circa 110 mila a circa 20 mila tonnellate, con una diminuzione potenziale superiore all'80%. La simulazione presuppone l'effettiva disponibilità dei flussi, la possibilità tecnica di trattarli negli impianti nazionali e la sostenibilità economica delle relative operazioni.

Non si tratta pertanto di un risultato automaticamente conseguibile mediante l'introduzione di misure normative, ma di un potenziale industriale che evidenzia l'importanza di preservare e valorizzare la capacità nazionale di riciclaggio. L'incremento della produzione di piombo secondario potrebbe contribuire a ridurre il ricorso alle importazioni, migliorare la sicurezza degli approvvigionamenti e rafforzare la continuità produttiva delle industrie utilizzatrici.

5. Conseguenze del mancato rafforzamento della filiera industriale

Il permanere delle criticità relative alla disponibilità e alla prevedibilità dei flussi di batterie esauste destinati agli impianti nazionali potrebbe determinare conseguenze economiche e industriali significative.

In primo luogo, la ridotta disponibilità di rifiuti da trattare può comportare il sottoutilizzo strutturale della capacità autorizzata, con conseguente aumento dell'incidenza dei costi fissi per tonnellata trattata e peggioramento delle condizioni economiche di esercizio. Gli impianti metallurgici sono caratterizzati da investimenti rilevanti, consumi energetici, esigenze di manutenzione, presidi ambientali e sistemi di controllo che devono essere sostenuti anche in presenza di livelli produttivi inferiori alla capacità disponibile.

In secondo luogo, una persistente insufficienza dei flussi di approvvigionamento, ove non compensabile attraverso altre fonti economicamente sostenibili, potrebbe determinare riduzioni dei turni produttivi, rinvii degli investimenti, sospensioni di linee di lavorazione e, nei casi più gravi, cessazioni di attività.

Il ridimensionamento della filiera potrebbe inoltre comportare la perdita di competenze industriali e occupazionali specialistiche nelle attività di trattamento dei rifiuti pericolosi, metallurgia secondaria, raffinazione, controllo delle emissioni e gestione dei processi produttivi. La perdita di capacità industriale autorizzata risulterebbe particolarmente significativa, in considerazione degli investimenti e delle procedure necessari per realizzare nuovi impianti di trattamento e recupero di rifiuti pericolosi.

Un ulteriore profilo riguarda il possibile incremento della dipendenza dagli approvvigionamenti esteri di piombo. Il mancato utilizzo della capacità nazionale di riciclaggio può infatti comportare la rinuncia a una produzione potenziale di materia prima secondaria, mantenendo elevato il ricorso alle importazioni necessarie per soddisfare la domanda industriale. La contemporanea esportazione di batterie esauste e importazione di piombo evidenzia pertanto una criticità strutturale della filiera nazionale.

Infine, l'incertezza sulla disponibilità dei flussi può ridurre la propensione degli operatori a investire in tecnologie di recupero più efficienti, sistemi di abbattimento delle emissioni, miglioramento delle prestazioni energetiche e recupero di ulteriori componenti metalliche. La continuità e la prevedibilità degli approvvigionamenti costituiscono quindi fattori rilevanti per la sostenibilità economica degli investimenti industriali e ambientali.

Le conseguenze descritte rappresentano rischi economico-industriali potenziali, la cui concreta entità dipende dalle condizioni dei singoli operatori e dall'evoluzione del mercato.

6. Recupero delle materie prime e autonomia strategica

La salvaguardia della filiera nazionale del riciclaggio del piombo assume rilievo anche per la valorizzazione di ulteriori materiali recuperabili dalle batterie esauste. In determinate componenti delle batterie sono presenti leghe contenenti antimonio e stagno.

L'antimonio figura nell'elenco delle materie prime critiche individuate dal regolamento (UE) 2024/1252 e il suo recupero può contribuire alla diversificazione degli approvvigionamenti. Lo stagno, pur non essendo classificato come materia prima critica ai sensi del medesimo regolamento, presenta un significativo valore industriale.

La presenza sul territorio nazionale di impianti in grado di effettuare operazioni di trattamento, recupero e raffinazione costituisce pertanto una risorsa industriale utile alla valorizzazione delle materie prime secondarie. Il piombo, pur non essendo classificato come materia prima critica ai sensi del citato regolamento, riveste un ruolo industriale rilevante per le filiere utilizzatrici.

7. Coerenza con il quadro europeo

L'articolo proposto si colloca nel quadro del regolamento (UE) 2024/1157 sulle spedizioni di rifiuti e del regolamento (UE) 2023/1542 relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie. La disciplina europea stabilisce condizioni, procedure e garanzie per le spedizioni transfrontaliere, nonché requisiti pertinenti alle operazioni di trattamento, riciclaggio e recupero. In tale contesto, la maggiore capacità disponibile presso gli impianti italiani non può essere trasformata in un motivo autonomo di opposizione a una spedizione destinata al recupero. La proposta mantiene pertanto distinti il piano della selezione contrattuale degli impianti, sul quale intervengono gli

obblighi di pianificazione, e il piano dei procedimenti amministrativi di notifica e autorizzazione, regolato dalle disposizioni europee applicabili.

8. Verifiche ambientali e uniformità dell'azione amministrativa – commi 2-5

I commi da 2 a 5 precisano gli ambiti delle verifiche che le autorità competenti svolgono nell'esercizio dei poteri già attribuiti dal regolamento europeo. L'attenzione è rivolta alla corretta classificazione dei rifiuti, alla reale destinazione a impianti autorizzati, alla gestione degli elettroliti e dei residui pericolosi, all'efficienza del riciclaggio e alla ricostruibilità delle operazioni successive al recupero intermedio. La previsione di indirizzi tecnici uniformi mira a ridurre disomogeneità interpretative e applicative, senza introdurre nuovi documenti o motivi di diniego non consentiti dal diritto europeo. La ricognizione delle disposizioni nazionali rilevanti ai fini dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2024/1157 ha funzione di chiarezza e certezza amministrativa, nel rispetto delle condizioni e delle procedure di informazione previste dalla stessa normativa.

9. Monitoraggio dei flussi e conoscenza della capacità impiantistica – commi 6-7

Una pianificazione credibile presuppone dati conoscitivi sui quantitativi raccolti, sulle destinazioni effettive, sulla capacità autorizzata e utilizzata e sui risultati di recupero. I commi 6 e 7 attribuiscono rilievo al monitoraggio ministeriale, svolto con il supporto di ISPRA e mediante informazioni e sistemi già disponibili. La ricostruzione dei flussi e delle prestazioni degli impianti consente di individuare eventuali squilibri tra raccolta e capacità di trattamento, di migliorare la trasparenza delle scelte industriali e di orientare gli accordi di filiera. La funzione del monitoraggio è conoscitiva e programmatoria: la presenza di capacità inutilizzata sul territorio nazionale non costituisce automaticamente una ragione per impedire spedizioni verso impianti esteri.

10. Accordi di filiera e stabilità industriale – comma 8

Il comma 8 promuove accordi di filiera tra produttori di batterie, soggetti responsabili degli obblighi di responsabilità estesa del produttore, operatori della raccolta e impianti di trattamento e riciclaggio. Gli accordi sono concepiti come strumenti di coordinamento industriale per rendere più prevedibili i quantitativi trattati, migliorare l'utilizzo della capacità

disponibile, favorire la continuità degli approvvigionamenti e sostenere l'innovazione nelle prestazioni di recupero. La valorizzazione della capacità nazionale costituisce un obiettivo espresso, ma gli accordi devono essere strutturati secondo criteri trasparenti e non discriminatori e non possono trasformarsi in ripartizioni anticoncorrenziali dei mercati o in obblighi territoriali di conferimento. Il richiamo all'antimonio evidenzia inoltre l'interesse a recuperare, quando tecnicamente presente e recuperabile, materiali ulteriori rispetto al piombo.

11. Pianificazione preventiva e verifica della capacità nazionale – comma 9

Il comma 9 costituisce il fulcro innovativo della proposta. I produttori e le organizzazioni che adempiono collettivamente agli obblighi di responsabilità estesa del produttore devono, prima di individuare le destinazioni contrattuali dei flussi di batterie al piombo esauste, verificare e tenere espressamente conto della capacità autorizzata ed effettivamente disponibile presso gli impianti italiani e delle relative prestazioni ambientali. La verifica non è meramente formale: deve inserirsi in una valutazione comparativa che considera l'idoneità tecnica, l'efficienza del riciclaggio, il recupero dei materiali, le migliori tecniche disponibili, le emissioni, la gestione dei residui, gli impatti logistici, l'affidabilità e la continuità del trattamento. L'adempimento può essere organizzato per gruppi omogenei di conferimenti, sulla base di informazioni ragionevolmente disponibili e senza duplicare obblighi già esistenti. La finalità è impedire che la capacità nazionale venga sistematicamente ignorata nella formazione delle scelte, non imporre che sia necessariamente preferita a ogni alternativa europea. L'applicazione uniforme dei criteri agli impianti nazionali ed esteri costituisce una garanzia essenziale di proporzionalità.

12. Tracciabilità delle decisioni di conferimento – comma 10

Il comma 10 dà concretezza all'obbligo previsto dal comma 9, collegando gli esiti della pianificazione alla scelta delle destinazioni e delle condizioni contrattuali. La soluzione deve essere valutata nel suo complesso, considerando risultati di recupero, prestazioni ambientali, sostenibilità economica, impatti del trasporto e continuità delle operazioni. L'obbligo di documentare gli esiti negli ordinari atti di pianificazione e nelle procedure di selezione rende verificabile che la capacità nazionale sia stata effettivamente considerata e consente di ricostruire gli elementi tecnici, economici e ambientali delle decisioni. Si tratta di un presidio

di trasparenza, non di un meccanismo di autorizzazione aggiuntivo. La documentazione non è configurata come condizione per la notifica o per il rilascio del consenso alla spedizione transfrontaliera.

13. Contratti pluriennali e continuità degli investimenti – comma 11

La possibilità di stipulare contratti pluriennali e di stabilizzare i quantitativi conferiti favorisce la prevedibilità dei flussi e la continuità dell'attività industriale. Una maggiore stabilità può agevolare l'organizzazione dei cicli di trattamento e la sostenibilità di investimenti rivolti al miglioramento tecnologico e ambientale. Tale previsione mantiene ferma l'autonomia negoziale degli operatori e il rispetto delle regole europee sulla concorrenza, senza introdurre obblighi di esclusiva territoriale o assegnazioni riservate.

14. Spedizioni transfrontaliere e limiti ai motivi di obiezione – commi 12-13

I commi 12 e 13 delimitano espressamente gli effetti della proposta sul regime delle spedizioni transfrontaliere. Le autorità competenti possono considerare le prestazioni ambientali degli impianti di destinazione esclusivamente nei casi e alle condizioni contemplati dal regolamento (UE) 2024/1157. La maggiore capacità disponibile in Italia o la migliore prestazione di un impianto nazionale non costituiscono, isolatamente, motivi autonomi di obiezione. Tali precisazioni impediscono che l'obiettivo di valorizzazione industriale venga confuso con una misura restrittiva degli scambi. La proposta non istituisce divieti generalizzati di esportazione, quote riservate o obblighi di conferimento prioritario basati sulla sola ubicazione degli impianti.

15. Effetti attesi e rilevanza strategica

L'intervento può migliorare la conoscibilità della capacità nazionale, rendere più trasparenti le scelte dei soggetti responsabili dei flussi e favorire condizioni contrattuali più stabili per gli impianti che offrano prestazioni competitive. Può inoltre incentivare una concorrenza fondata sull'efficienza effettiva del recupero e sulla qualità ambientale complessiva, anziché sulla sola convenienza immediata del conferimento. La valorizzazione della filiera italiana del piombo secondario assume rilievo per la resilienza industriale e per la riduzione dei rischi di approvvigionamento. L'aumento dei conferimenti agli impianti nazionali rappresenta un effetto

auspicato, ma non automatico: dipenderà dalla capacità degli operatori di offrire condizioni tecniche, ambientali ed economiche comparativamente competitive.

16. Invarianza finanziaria – comma 14

Il comma 14 stabilisce che le amministrazioni provvedano alle attività previste nell'ambito delle competenze e delle risorse disponibili a legislazione vigente, escludendo l'istituzione di contributi, sovvenzioni, agevolazioni fiscali o altri incentivi finanziari a carico della finanza pubblica. L'attuazione è quindi concepita mediante ricognizione, coordinamento e utilizzo dei sistemi informativi esistenti. In sede di valutazione parlamentare dovrà essere verificata la concreta sostenibilità operativa dei compiti di monitoraggio e indirizzo attribuiti alle amministrazioni, affinché la clausola di invarianza trovi effettiva corrispondenza nelle modalità attuative.

17. Conclusioni

L'articolo 4-bis delinea una misura organica che coniuga tutela ambientale, qualità del recupero e rafforzamento della filiera industriale nazionale. Il suo tratto distintivo è l'obbligo di verificare e considerare preventivamente la capacità italiana nel processo di pianificazione dei flussi, rendendo successivamente documentabili le ragioni delle scelte contrattuali. L'obiettivo di una maggiore valorizzazione degli impianti italiani viene perseguito mediante trasparenza, comparazione delle prestazioni e stabilità degli accordi, e non mediante limitazioni territoriali alla circolazione dei rifiuti. In questa prospettiva la proposta mira a rafforzare la gestione circolare delle batterie al piombo esauste e la disponibilità di materie prime secondarie, nel rispetto dei vincoli europei applicabili.

CISAMBIENTE
CONFINDUSTRIA

PROPOSTA N. 9

Articolo 4 ter (ovvero articolo aggiuntivo dopo articolo 4) - Disposizioni urgenti in materia di bioeconomia circolare

Testo dell'emendamento

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

"Art. 4-ter.
*(**Disposizioni urgenti in materia di** bioeconomia circolare)*

1. All'articolo 54 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo la lettera v), è inserita la seguente: "v-bis) bioeconomia circolare: il complesso delle attività economiche associate alla produzione di risorse biologiche rinnovabili e alla trasformazione delle stesse, nonché dei relativi sottoprodotti e rifiuti, in prodotti a valore aggiunto, quali alimenti, mangimi, prodotti chimici e materiali di origine biologica tra cui gli imballaggi, biocombustibili e bioenergia".

2. (Misure per la promozione dell'economia circolare e della simbiosi industriale:

2.1. Al fine di ridurre la produzione di rifiuti, e di promuovere l'economia circolare e la simbiosi industriale, i residui derivanti dalle attività agroindustriali e dalle attività produttive che utilizzano in entrata esclusivamente materie prime costituite da biomassa e che rispondono alle condizioni di cui all'articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 possono essere utilizzati come materia prima per la produzione di fertilizzanti da destinare ad impieghi agronomici a condizione che vengano soddisfatte le prescrizioni definite dal Regolamento (UE) 2019/1009 del 5 giugno 2019 che stabilisce norme relative alla messa a disposizione sul mercato di prodotti fertilizzanti dell'UE.
2.2. I residui derivanti dalle attività produttive che utilizzano in entrata esclusivamente materie prime costituite da biomassa si intendono assimilati ai residui dell'attività agroalimentare di cui all'articolo 3, comma 1, lettera i) del decreto ministeriale 25 febbraio 2016 ai fini degli utilizzi previsti dal medesimo decreto. I residui di cui al periodo precedente che rispondono alle condizioni di cui all'articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sono ammessi in ingresso agli impianti di biogas e biometano come sottoprodotti e il digestato derivante dalla loro digestione anaerobica può essere destinato ad utilizzazione agronomica ove rispetti le altre disposizioni di cui al titolo IV del decreto ministeriale 25 febbraio 2016.

3. La classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, individua appositi codici dedicati alle attività di trasformazione delle risorse biologiche rinnovabili in prodotti della bioeconomia circolare quali prodotti chimici, materiali e manufatti di origine biologica, compresi gli imballaggi, e biocombustibili.

4. È avviato, a partire dal 1° maggio 2027, un programma sperimentale a livello nazionale per la progressiva valorizzazione dei prodotti della bioeconomia circolare. Il programma, definito con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, è finalizzato ad individuare le misure da introdurre progressivamente nell'ordinamento interno al fine di valorizzare i prodotti della bioeconomia circolare, compresi gli imballaggi.».

Relazione Illustrativa

La proposta emendativa è finalizzata a promuovere lo sviluppo della bioeconomia circolare, rafforzando il quadro normativo nazionale per la valorizzazione delle risorse biologiche rinnovabili, dei residui delle attività produttive e dei sottoprodotti, in coerenza con gli obiettivi europei di economia circolare, decarbonizzazione, efficienza nell'impiego delle risorse e sostenibilità delle filiere industriali.

L'intervento assume particolare rilevanza strategica per il sistema produttivo nazionale, in quanto favorisce l'integrazione tra le filiere agricole, agroindustriali, manifatturiere ed energetiche, promuovendo modelli di simbiosi industriale capaci di ridurre la produzione di rifiuti, valorizzare le biomasse e incrementare la competitività delle imprese.

In particolare, la proposta introduce nell'articolo 54 del decreto legislativo n. 152/2006 una definizione normativa di bioeconomia circolare, al fine di riconoscere e valorizzare le attività economiche connesse alla trasformazione delle risorse biologiche rinnovabili in prodotti ad elevato valore aggiunto, inclusi materiali e imballaggi di origine biologica, fertilizzanti, biocombustibili e bioenergia.

Di particolare importanza è la previsione che consente di valorizzare i residui derivanti dalle attività agroindustriali e dai processi produttivi alimentati esclusivamente da biomasse, qualora ricorrano le condizioni per la qualificazione come sottoprodotti ai sensi dell'articolo 184-bis del decreto legislativo n. 152/2006.

La disposizione favorisce il loro impiego nella produzione di fertilizzanti e negli impianti di biogas e biometano, nonché la successiva utilizzazione agronomica del digestato, nel rispetto delle pertinenti prescrizioni normative. Si intende così superare alcune rigidità applicative che limitano la piena integrazione delle filiere produttive basate sull'utilizzo delle biomasse, senza pregiudicare le garanzie di tutela ambientale.

L'emendamento prevede, inoltre, l'individuazione di specifici codici ATECO per le attività della bioeconomia circolare, al fine di favorirne il riconoscimento economico e statistico, la tracciabilità e la valorizzazione nell'ambito delle politiche industriali nazionali.

Infine, l'avvio di un programma sperimentale nazionale per la progressiva valorizzazione dei prodotti della bioeconomia circolare, compresi gli imballaggi, costituisce uno strumento funzionale alla definizione di ulteriori misure di sostegno e sviluppo del settore.

Nel suo complesso, la proposta riveste carattere strategico sotto il profilo ambientale, industriale ed energetico, in quanto contribuisce alla prevenzione della produzione dei rifiuti, alla valorizzazione delle risorse rinnovabili, alla diversificazione degli approvvigionamenti di materie prime e alla promozione di nuove opportunità di investimento e sviluppo industriale.

L'intervento risulta pertanto funzionale al rafforzamento della competitività del sistema produttivo nazionale e all'accelerazione della transizione verso un modello economico circolare, sostenibile e maggiormente integrato tra le diverse filiere produttive.